

**STATUTO DELLA COMMISSIONE ALLE POLITICHE GIOVANILI
DEL COMUNE DI MASERA' DI PADOVA**

Art. 1 – Istituzione

È istituita dal Comune di Maserà di Padova, con deliberazione di Consiglio Comunale n°47 in data 26.11.2013, la “**Commissione alle Politiche Giovanili**” quale organo permanente sulla condizione e proposizione sulla condizione giovanile, i cui membri costituenti sono definiti dall’art.3.

Art. 2 – Finalità

La Commissione alle Politiche Giovanili è un organo consultivo del Consiglio Comunale, alla quale si rivolge per conoscere la condizione giovanile chiedendo un parere, non vincolante e non obbligatorio, su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardino i giovani.

A sua volta la Commissione può avanzare proposte al Consiglio Comunale di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili.

La Commissione alle Politiche Giovanili si pone i seguenti obiettivi:

- avvicinare i giovani residenti nel Comune ai principi del governo dell’Ente Locale;
- promuovere progetti e iniziative per i giovani per un miglior utilizzo del tempo libero e altresì promuovere dibattiti e incontri per incentivare la formazione sociale, culturale e civica dei giovani;
- favorire il raccordo tra i gruppi giovani, le associazioni, gli enti presenti nel territorio e si confronta con il mondo scolastico e studentesco;
- raccogliere informazioni con ricerche autonome o a mezzo delle strutture amministrative comunali nei settori di interesse giovanile come: scuole, università, mondo del lavoro, tempo libero, cultura, spettacolo, volontariato, mobilità all’estero, ambiente, turismo;
- promuovere rapporti con le Commissioni presenti nel territorio provinciale e regionale e raccordarsi a livello nazionale e internazionale.

Art. 3 – Membri

La Commissione è composta da **sette** giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni nominati dal Consiglio Comunale. Di questi **cinque** sono nominati dai consiglieri di maggioranza e **due** dai consiglieri di minoranza. Possono essere nominati membri della commissione anche giovani che raggiungeranno la maggiore età nell’ anno di nomina.

Di diritto fanno parte della Commissione, l’Assessore all’Associazionismo o suo delegato, il Consigliere Comunale di maggioranza competente per le Politiche Giovanili e un Consigliere Comunale di minoranza. Tutti i membri hanno diritto di voto.

Se un membro dovesse rassegnare le dimissioni, il Consiglio Comunale provvederà alla nomina di un nuovo membro seguendo le indicazioni del primo comma dell’art.3.

Art. 4 – Organi - Presidente, Vicepresidente e Segretario

Sono organi della commissione: Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario e vengono eletti durante la prima riunione della legislatura. In caso di assenza del Presidente, nel corso delle riunioni assume le funzioni il Vicepresidente. Il Segretario per ogni seduta redigerà un verbale riportante le presenze e gli argomenti discussi, che dovrà essere approvato nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Art. 5 – Durata della Commissione

La Commissione alle Politiche Giovanili rimane in carica per tutta la legislatura dell'Amministrazione Comunale che ha nominato i membri.

Art. 6 – Convocazione della Commissione

La Commissione è convocata dal Presidente di propria iniziativa o dalla maggioranza della Commissione. Possono, altresì, convocare la Commissione il Sindaco, il Vicesindaco, o i due terzi dei Consiglieri Comunali.

La Commissione è convocata non meno di due volte l'anno secondo un programma semestrale. Alle sedute della Commissione possono sempre parteciparvi il Sindaco e i Consiglieri Comunali senza diritto di voto e di parola. Tuttavia possono richiedere al Presidente la possibilità di intervenire nella discussione.

Art. 7 – Modifiche allo Statuto

Lo statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Commissione può richiedere al Consiglio Comunale la modifica o l'abrogazione di commi e/o articoli dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione.

Art. 8 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute sono valide se è presente maggioranza assoluta dei componenti della Commissione alle Politiche Giovanili.

Ad eccezione delle proposte di modifica dello Statuto della Commissione, tutte le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Oppure in caso di parità il Presidente ha la facoltà di rinviare la votazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Commissione alle Politiche Giovanili non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art. 9 – Sede

La sede della Commissione alle Politiche Giovanili è ubicata nel locale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – Prima riunione

La Commissione alle Politiche Giovanili è insediata dall'Assessore all'Associazionismo o suo delegato.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLE POLITICHE GIOVANILI DEL COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA

Art. 1

La Commissione alle Politiche Giovanili si avvale, tramite il suo Presidente, per il suo funzionamento amministrativo e per le ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche messe a disposizione dall'Assessorato all'Associazionismo o suo delegato.

Art. 2

La Commissione è convocata, di norma, dal Presidente, anche tramite posta elettronica, con almeno cinque giorni di anticipo dalla data della seduta stessa. Il Presidente si impegna, altresì, a comunicare, prima della seduta, l'Ordine del Giorno ai membri della Commissione. Le sedute sono presiedute dal Presidente oppure in sua assenza dal Vicepresidente.

Art. 3

La Commissione relaziona direttamente al Consiglio Comunale, tramite il suo Presidente o un suo delegato, almeno due volte l'anno ossia in occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo. La Commissione interviene, altresì, al dibattito consiliare ogni qual volta siano trattate questioni inerenti le tematiche giovanili se viene richiesta la sua partecipazione.

Art. 4

All'inizio di ogni seduta della Commissione sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni seduta, ciascun membro può proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 5

Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'Ordine del Giorno della seduta successiva a quella di presentazione. Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione e successivamente trasmesse al Consiglio Comunale tramite l'Assessore all'Associazionismo o suo delegato.

Art. 6

Alle sedute i rappresentanti di Associazioni o Enti oppure privati cittadini possono parteciparvi, previa richiesta al Presidente della Commissione, senza diritto di voto e di parola ma può essere richiesto il loro intervento da parte del Presidente.

La Commissione, altresì, può approvare la richiesta, formulata da un membro della Commissione, di partecipazione ad una o più sedute di rappresentanti di Associazioni o Enti oppure di privati cittadini. Il Presidente può chiedere loro, durante la seduta, un parere su argomenti all'Ordine del Giorno.

Art. 7

L'Assessore all'Associazionismo o suo delegato mette a disposizione i mezzi ed il personale comunale per i seguenti compiti:

- tenere i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione Comunale necessaria al funzionamento della Commissione;
- gestire il fondo destinato annualmente per il funzionamento della Commissione.